

# delitti contro il patrimonio

## Sommario

**Sezione Prima: I concetti generali.** - **1** Teoria «privatistica» e teoria «autonomistica». - **2** Il concetto di «patrimonio». - **3** La nozione di «cosa». - **4** L'«altruità» della cosa. - **5** Il «profitto». - **6** Il «possesso» nel diritto penale. - **7** La nozione di «danno». - **8** Reati-contratto e reati in contratto. - **Sezione Seconda: I singoli delitti** - **1** La sistematica del codice e le successive leggi ampliatrici della categoria. La causa generale di non punibilità e di procedibilità a querela per i fatti commessi in danno di congiunti prevista dall'art. 649. L'aggravante di portata generale previsto dall'art. 36 della L. 104/1992, modificata dalla L. 94/2009. - **2** Furto (art. 624). - **3** Segue: Esame delle circostanze aggravanti e dell'attenuante speciale del ravvedimento operoso (art. 625, modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, e 625bis). - **4** Furto in abitazione e furto con strappo (art. 624bis). - **5** Il furto di armi, munizioni ed esplosivi (art. 4, L. 8-8-1977, n. 533). - **6** Le tre figure di furti cd. «minori» (art. 626). - **7** Sottrazione di cose comuni (art. 627). - **8** La rapina in generale (art. 628). - **9** Segue: Rapina propria (art. 628, 1° comma). - **10** Segue: Rapina impropria (art. 628, 2° comma). - **11** Estorsione (art. 629). - **12** Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p., come modificato dalla legge 30-12-1980, n. 894). - **13** I cd. «reati di usurpazione» (artt. 631-637): concetti generali. - **14** Usurpazione (art. 631). - **15** Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632). - **16** Invasione di terreni o edifici (art. 633). - **17** Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634). - **18** Danneggiamento (art. 635, modificato dal D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. nella L. 4 aprile 2007, n. 41, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. nella L. 14 luglio 2008, n. 123 e dalla L. 15 luglio 2009, n. 94). - **19** Danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici o telematici (artt. 635bis-635quinq. come modificati dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, ed artt. 4 e 5 della Convenzione di Budapest). - **20** Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636). - **21** Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637). - **22** Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, modificato dalla L. 20-7-2004, n. 189). - **23** Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94). - **24** Truffa (art. 640, modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94). - **25** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis). - **26** Frode informatica (art. 640ter ed art. 8 della Convenzione di Budapest). - **27** Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinq., inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, ed art. 8 Convenzione di Budapest). - **28** Insolvenza fraudolenta (art. 641). - **29** Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642, modificato dalla legge 12-12-2002, n. 273). - **30** Circonvenzione di persone incapaci (art. 643). - **31** Usura (art. 644, modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251). - **32** Frode in emigrazione (art. 645). - **33** Appropriazione indebita (art. 646). - **34** Ipotesi minori di appropriazione indebita (art. 647). - **35** Ricettazione (art. 648). - **36** Riciclaggio (art. 648bis, modificato dalla L. 9-8-1993, n. 328 ed art. 648quater, inserito dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). - **37** Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter, modificato dalla L. 9-8-1993, n. 328 ed art. 648quater, inserito dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

## Sezione Prima

### *I concetti generali*

## 1 Teoria «privatistica» e teoria «autonomistica»

Il titolo XIII del libro II del codice penale è intitolato **Dei delitti contro il patrimonio**. Determinare il senso della citata espressione, contrariamente alle apparenze, è tutt'altro che agevole; nello studio dei reati patrimoniali, infatti, si è da tempo manifestato in dottrina un profondo contrasto tra due distinti orientamenti.

## A) Concezione privatistica

Il primo orientamento, che fa capo soprattutto a ROCCO (1) ed a LEVI (2), sostiene che il significato da attribuire ai concetti che derivano dal diritto privato va desunto esclusivamente da questo, non essendo concepibile che l'ordinamento penale modifichi istituti già delineati da sistemi normativi autonomi e originari (così per le espressioni *patrimonio*, *possesso*, *cosa*, vale, in diritto penale, il medesimo concetto privatistico).

Questa tesi prende le mosse da una teoria di portata generalissima, quella della natura sanzionatoria del diritto penale: si invoca l'unità dell'ordinamento giuridico e se ne deduce un imperativo di coerenza concettuale fra i vari settori.

## B) Concezione autonomistica

Alla corrente *privatistica* si contrappone quella *autonomistica* — rappresentata soprattutto da MAGGIORE (3) e PETROCELLI (4) — secondo la quale certe figure, pur trovando la loro principale regolamentazione nel diritto privato, assumono, nel diritto penale, tipica individualità o, quanto meno, particolari caratteristiche.

## C) Tesi intermedia

Attualmente, tuttavia, la dottrina più recente (PECORELLA (5), MANTOVANI (6), MILITELLO (7), MARINI (8), FIANDACA, MUSCO (9) e la giurisprudenza (10) risolvono la questione scegliendo, sulla base dell'autorevole tesi di ANTOLISEI (11), una via intermedia, spostando il problema sulla interpretazione delle norme penali, e ritenendo possibile di poter ampliare quei concetti privatistici la cui rigorosa applicazione contrasterebbe con gli scopi e le esigenze proprie del diritto penale.

(1) Cfr. ROCCO: L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale, in *Opere giuridiche*, Vol. I, Torino, 1932, pag. 53.

(2) Cfr. LEVI: *Concetto di appartenenza e tutela penale del patrimonio*, in *Rivista penale*, 1935, pag. 323 e segg. nonché LEVI: *Delitti contro la Pubblica Amministrazione*, in *Trattato di diritto penale*, coordinato da Florian, Milano 1935, pag. 173 e segg.

(3) Cfr. MAGGIORE: *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. II, Tomo 2°, Bologna 1950, pag. 917.

(4) Cfr. PETROCELLI: *Istituti e termini del diritto privato nel diritto penale*, in *Saggi di diritto penale*, Padova 1952, pag. 295 e segg.

(5) Cfr. PECORELLA: *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XII, Torino 1965, pag. 628 e segg.; in particolare: pag. 632 e segg.

(6) Cfr. MANTOVANI: *Diritto penale Parte speciale Delitti contro il patrimonio*, Padova 1989, pag. 14 e segg.

(7) Cfr. MILITELLO: *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Vol. IX, Torino 1995, pag. 278 e segg.; in particolare: pag. 280 e segg.

(8) Cfr. MARINI: *Possesso (diritto penale)*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Vol. IX, Torino 1995, pag. 630 e segg.; in particolare: pag. 633 e segg.

(9) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Diritto penale Parte speciale*, Vol. II, Tomo 2° *I delitti contro il patrimonio*, Bologna 2000, pag. 21 e segg.

(10) Così, tra le tante, Cass. 7-9-1989, n. 11628.

(11) Cfr. ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale – Parte Speciale*, Vol. I, Milano 1966, pag. 183 e segg. ed, oggi, ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale – Parte Speciale*, Vol. I (Quattordicesima edizione integrata ed aggiornata a cura di Luigi Conti), Milano 2002, pag. 267 e segg.

## 2 Il concetto di «patrimonio»

Quanto, in particolare, alla nozione di **patrimonio**, sotto il profilo dogmatico sono possibile due concezioni tra loro antitetiche, quella *giuridica*, per la quale il *patrimonio* è *l'insieme dei diritti soggettivi patrimoniali facenti capo ad un determinato soggetto* (BINDING) (12) e quella *economica*, per la quale il *patrimonio* è *l'insieme dei beni economicamente rilevanti per un soggetto* (BRUNS) (13).

La dottrina e la giurisprudenza più recenti, applicando il criterio indicato da ANTOLISEI, recepiscono un *concetto economico-giuridico* di *patrimonio*, intendendolo come il *complesso dei rapporti giuridici, economicamente valutabili*, che fanno capo ad una persona.

Esse, però, ampliano il concetto di «*valore economico*», partendo dalla considerazione che un'interpretazione ancorata alla concezione strettamente privatistica del «*valore economico o pecuniario*» restringerebbe eccessivamente la tutela penale, lasciando al di fuori di essa quegli oggetti che, pur privi di un proprio valore di scambio, ne possiedono uno di affezione.

Si ritiene, così, che nel concetto di *patrimonio* rientrino non solo i *diritti reali, i diritti di credito* ed *il possesso* ma anche *le aspettative dotate di fondamento giuridico*; per ANTOLISEI (14) vi rientrerebbero persino le *cose possedute contra ius*: anche quello del ladro rispetto alla cosa rubata, sostiene, infatti, tale Autore, è *possesso tutelabile*, per cui chi sottrae al ladro una cosa da questi rubata, commette furto (15); la dottrina più moderna, però, limita il concetto di *patrimonio giuridicamente tutelato* soltanto *a quei rapporti che l'ordinamento riconosce espressamente* perché solo accettando una tale tesi è possibile contemperare in modo equilibrato due esigenze contrapposte, e cioè da un lato non restringere troppo l'area della tutela penale e, dall'altro, evitare un netto contrasto di valutazioni tra diritto civile e diritto penale (così FIANDACA e MUSCO) (16).

Nessun dubbio, infine, come già detto, tanto per la dottrina tradizionale che per quella più recente, che nel concetto di *patrimonio* rientrano anche le *cose di valore soltanto affettivo o soltanto d'uso* per il soggetto che le detiene.

Va da ultimo rilevato il tentativo di quella corrente dottrinarina, che ricollega la tutela penale a quella dei beni di rilevanza costituzionale, di riportare anche il concetto di «*patrimonio*» a quello di un bene costituzionalmente rilevante, costruendolo come *l'insieme dei beni e dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all'autorealizzazione ed allo sviluppo della persona umana* (così MOCCIA (17) e MANTOVANI (18)).

(12) Cfr. BINDING: *Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts*, Lipsia 1902.

(13) Cfr. BRUNS: *Die Befreiung des Strafrechts vom zivilistischen Denken*, Berlino 1938.

(14) Cfr.: ANTOLISEI: *Manuale di diritto penale* (Quattordicesima edizione integrata ed aggiornata a cura di Luigi Conti), Milano 2002, pag. 272.

(15) Sul problema torneremo più avanti, quando esamineremo il soggetto passivo del delitto di furto (*infra*, Sezione Seconda, §2, lettera A).

(16) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 25.

(17) Cfr. MOCCIA: *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova 1988, pag. 65 e segg.

(18) Cfr. MANTOVANI: *Op. cit.*, pag. 18 e segg.

### 3 La nozione di «cosa»

Secondo l'accezione comune, **cosa** è ogni oggetto del mondo esteriore diverso dall'uomo.

Giuridicamente **cosa** è tutto ciò che può formare oggetto di diritto patrimoniale, e cioè tutto ciò che ha un autonomo valore ed è suscettibile di appropriazione.

Ai sensi dell'art. 814 c.c., sono **cosa** anche *le energie naturali che hanno valore economico*, quali l'energia termica ed i gas, nonché l'energia elettrica che, secondo la giurisprudenza (19), costituisce **cosa mobile**.

Non sono inquadrabili come *cosa*, invece, la luce e l'aria che, fondando *res communes omnium*, sono insuscettibili di appropriazione.

Neppure sono *cosa* i prodotti immateriali dell'ingegno, mentre lo sono gli oggetti materiali in cui si traducono come, ad esempio, i *disegni*, gli *scritti*, i *progetti*, gli *elaborati tecnici* etc.

Sono, altresì, esclusi dal novero delle cose nel senso anzidetto i *dati informatici*, non essendo assimilabili né alle cose corporali, né alle energie (se non sulla base di un'inammissibile interpretazione analogica), ed essendo insuscettibili di essere materialmente appresi e goduti in senso stretto (così FIANDACA e MUSCO) (20).

L'esclusione dalla categoria in esame riguarda poi il *corpo umano vivo* (è *cosa*, invece, il cadavere, ma esso forma oggetto di apposita tutela penale), ma non le parti staccate dal corpo (capelli, denti, sangue etc.).

Le cose, secondo il codice civile, possono essere *mobili e immobili*: la distinzione ha rilievo per la legge penale in quanto vi sono reati che possono commettersi solo su cose mobili (esempio: furto) ed altri solo su cose immobili (esempio: occupazione abusiva di terreni e di edifici). La distinzione tra beni mobili ed immobili è contenuta nel codice civile (artt. 812 e segg.).

Con riferimento, tuttavia, a tale distinzione, occorre ricordare che *il concetto di «cosa mobile», agli effetti penali, è molto più ampio* dell'analogo concetto del diritto civile in quanto rientrano nella categoria non solo i beni mobili per natura ma anche quelli che possono essere resi mobili ad opera dell'uomo e, quindi, anche dello stesso autore del reato e che, invece, o per la loro destinazione o per una *factio iuris*, sono invece considerati beni immobili dal diritto civile (21).

Così, agli effetti penalistici, ed in particolare con riferimento alla fattispecie del furto, sono cose mobili:

- il *cancello*, che invece il diritto civile considera pertinenza dell'immobile e, quindi, assoggetta alla categoria degli immobili (22);

(19) Così Cass. Sez. Un. 6-12-1996, n. 10495, riportata in «*Giurisprudenza*», al n. 4.

(20) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 28.

(21) Così Cass. 14-11-1974, n. 8514 con riferimento specifico alle pertinenze di un immobile (come il cancello), che la legge civile, per una finzione giuridica, assoggetta al regime immobiliare mentre, ai fini penalistici, rientrano nella nozione di cose mobili e sono, quindi, passibili di furto. Per un'altra applicazione particolare si veda Cass. 8-11-1984, n. 9802, riportata in *Giurisprudenza*, al n. 1. Si veda anche, e più di recente, Cass. 1-6-2010, n. 20647: «*In tema di reati contro il patrimonio, per «cosa mobile» deve intendersi qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enuclazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte.*»

(22) Così Cass. 14-11-1974, n. 8514, già ricordata alla nota precedente.

- gli *infissi* e le altre *apparecchiature* stabilmente incorporate in un immobile e mobilizzate mediante distacco (23);
- la *sabbia di mare* che, pur essendo immobile in quanto facente parte del demanio marittimo, può essere resa mobile con l'asporto (24);
- il *materiale inerte mobilizzato* e sottratto dall'alveo di un torrente mediante escavazione (25);
- il *terreno delle foreste*, anch'esso mobilizzato mediante lo scavo (26);
- l'*albero*, mobilizzato mediante l'abbattimento (27);
- il *materiale roccioso* ottenuto mediante lo sbancamento di un fondo (28).

Quanto ai corsi d'acqua, anch'essi per legge beni immobili, per poter essere oggetto di furto devono essere «*smobilizzati*», cioè distolti, almeno in parte, dal loro normale corso a beneficio di un soggetto che in tal modo si impossessa del bene divenuto mobile (29).

### Giurisprudenza

1. Ai fini del reato di furto la «**cosa mobile**» va intesa in senso realistico, dovendosi considerare tali non solo tutte le cose di per sé mobili, cioè quelle che hanno l'attitudine a muoversi da se medesime o ad essere trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose che possono essere mobilizzate ad opera dello stesso ladro mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe attività materiali. Costituisce, pertanto, furto l'asportazione e l'impossessamento di una protesi dentaria tolta ad un cadavere (Cass. 8-11-1984, n. 9802).
2. **La deviazione del corso di un fiume** a fine di trarre ingiusto profitto non integra solo il reato previsto dall'art. 632 cod. pen., ma anche quello del **furto continuato dell'acqua che vi scorre** poiché nella distinzione tra cosa mobile e immobile non occorre far riferimento ai principi civilistici, quanto alla condotta criminosa, per cui deve essere considerata mobile ogni cosa passibile di sottrazione e impossessamento (Cass. 13-10-1995).
3. La **sottrazione abusiva di energia elettrica** mediante rottura del piombo copri morsetti ed innesto all'interno di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato e sia che risulti evitata qualsiasi registrazione dal numeratore, integra compiutamente gli estremi del delitto di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2 cod. pen.), atteso che sussistono oltre alla cosa mobile, a cui è equiparata l'energia somministrata dall'ENEL e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento, anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale ricadente sull'ente pubblico erogatore dell'energia stessa (Cass. 23-3-1992, n. 3320).
4. La **sottrazione di energia elettrica** attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Cass. Sez. Un. 6-12-1996, n. 10495).
5. Il danno cagionato ad un **fondo** dal furto attuato mediante **lo sbancamento di una sua parte per sottrarre materiale roccioso** (nella specie allo scopo di ricavarne breccie) deve valutarsi non già con ri-

(23) Così Cass. 18-2-1964, n. 76.

(24) Così Cass. 30-1-1982, n. 958 e Cass. 9-4-2004, n. 16894.

(25) Così Cass. 20-10-1995, n. 10453.

(26) Così Cass. 21-4-1970, in *Giustizia penale*, 1972, II, pag. 196 e segg.

(27) Così Cass. 18-4-1973, in *Giustizia penale*, 1974, II, pag. 114.

(28) Così Cass. 10-3-1998, n. 2972, riportata in «*Giurisprudenza*», al n. 5.

(29) Così Cass. 26-4-2005, n. 15431.

ferimento a ciascuna operazione materiale di avulsione, ma al complesso dell'azione, necessariamente plurisussistente, e non già avendo riguardo al valore della cosa mobile sottratta, bensì al detrimento per l'immobile derivante dall'impossibilità dell'uso del fondo secondo la sua destinazione naturale (Cass. 10-3-1998, n. 2972).

#### 4 L'«altruità» della cosa

Premesso che l'**altruità** della cosa è richiesta per tutti i delitti aventi per oggetto non l'intero patrimonio ma una cosa determinata (eccezione fatta per la ricettazione), ci si chiede se debba considerarsi *altrui* la cosa di *proprietà di altri* oppure la cosa sulla quale altri ha un *diritto di godimento o di garanzia*.

Se si accoglie la prima soluzione, si deve ritenere, fra l'altro, non punibile il proprietario che sottragga al creditore pignoratizio le cose dategli in pegno.

Se, invece, all'espressione **cosa altrui** si attribuisce il più largo significato di *cosa sulla quale l'agente non avrebbe il diritto di esercitare il potere che di fatto esercita*, allora è *altrui* pure la cosa gravata da un diritto di godimento o di garanzia, anche rispetto al proprietario che leda chi ne goda o chi ne sia garantito (*altruità lato sensu*).

La dottrina tradizionale (ANTOLISEI) (30) e la giurisprudenza (31) sono concordi nel ritenere che l'espressione **cosa altrui** vada intesa in senso stretto, e cioè nel senso di **cosa di proprietà di altri**.

Non si può negare, però, che tale soluzione finisce col suscitare qualche perplessità dal punto di vista equitativo, potendo lasciare esenti da sanzioni penali eventuali abusi che il nudo proprietario potrebbe commettere ai danni del possessore o di chi gode della cosa ad altro titolo: si pensi al caso, purtroppo non infrequente, del proprietario che sottragga la cosa (ad esempio, un autoveicolo) di sua proprietà al creditore che su di essa abbia esercitato il diritto di ritenzione a garanzia di un suo credito (ad esempio, e per restare all'ipotesi dell'autoveicolo prima fatta, il riparatore dello stesso).

A sostegno di una nozione «*allargata*» del concetto di *altruità* si è, così, sostenuto che essendo il «*patrimonio*» (e non la proprietà, a differenza che nel Codice Zanardelli) l'oggetto di tutela di tali fattispecie, l'*altruità* va intesa come *appartenenza all'altrui patrimonio*, comprensivo quindi non solo del diritto di proprietà ma di tutti i diritti e rapporti giuridici di contenuto patrimoniale (così PAGLIARO (32), FIANDACA e MUSCO (33) nonché, talvolta, la giurisprudenza) (34); in particolare poi, e per quanto attiene all'eventuale soluzione dei conflitti tra nuda proprietà e

(30) Cfr. ANTOLISEI: *Op. cit.*, pag. 276 e segg.

(31) Così Cass. 27-12-1973, n. 9740. Si veda anche Cass. 7-7-2009, n. 27687: «*Il requisito dell'altruità della cosa, che connota la condotta nel reato di danneggiamento seguito da incendio, deve essere valutato sulla base delle norme di diritto civile che disciplinano il diritto di proprietà.*»

(32) Cfr. PAGLIARO: *L'altruità della cosa nei delitti contro il patrimonio*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1965, pag. 703 e segg.

(33) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 31 e segg.

(34) Così Cass. 18-3-1995, n. 229, riportata in «*Giurisprudenza*», al n. 1.

diverso diritto spettante ad altri, per alcuni (PAGLIARO) (35) il problema andrebbe risolto secondo l'importanza economico-sociale del diritto offeso, per cui dovrebbero considerarsi «*altrui*» le cose su cui la parte lesa vanta un diritto che sotto il profilo economico-sociale ha un peso maggiore rispetto a quello che vanta il soggetto attivo del reato mentre per altri (così FIANDACA e MUSCO) (36) la questione andrebbe risolta in maniera diversa in rapporto alle caratteristiche delle varie fattispecie incriminatrici nelle quali l'altruità figura come elemento costitutivo esplicito del fatto di reato.

Va tuttavia osservato che, nella pratica, i dubbi cui dà luogo la dottrina tradizionale, che ci sembra ancor oggi preferibile, vengono facilmente superati ricorrendo ad altre figure di reato che meglio tutelano il titolare di un diritto reale limitato dagli abusi del proprietario (esempio: artt. 392, 393, 631, 633, 634, 635 etc.).

Ovviamente non è necessario, ai fini della sussistenza dell'*altruità* della cosa, che sia in concreto individuato chi su di essa vanta diritti, essendo sufficiente l'accertamento che essa appartiene a persona diversa dall'autore del fatto (37).

Come ha ricordato la giurisprudenza, rimane «*altrui*» la cosa di proprietà esclusiva di uno dei soggetti che convivono, per cui risponderà di furto il convivente che si impossessa di beni che per loro natura, come gli oggetti preziosi, non possono essere oggetto di detenzione comune, in quanto la convivenza *more uxorio* non fa venir meno il loro carattere personale ed il connotato di disponibilità autonoma da parte dell'originario detentore (38).

È pacifico, poi, tanto in dottrina (ANTOLISEI, FIANDACA, MUSCO) (39) quanto in giurisprudenza (40) che non sono «*altrui*» né le *res nullis* né le *res derelictae*, per tale intendendosi rispettivamente le cose su cui nessuno può vantare diritti e le cose che il proprietario ha abbandonato con l'intenzione di spogliarsene definitivamente; si ricordi al riguardo che per effetto della legge 22 dicembre 1977, n. 968, la selvaggina non è più *res nullius* ma fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato, anche se per effetto della successiva legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha espressamente stabilito che ai fatti di impossessamento di tali animali non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale.

Va, comunque, evidenziato che, secondo la giurisprudenza consolidata (41), la cosa rubata e successivamente abbandonata dal ladro non costituisce *res derelicta* appropriabile, in quanto tale, da chiunque, posto che non vi è «*abbandono*», in senso tecnico-giuridico, senza una volontà in tal senso dell'avente diritto e tale non può essere considerato il ladro, per cui la cosa rubata, una volta abbandonata dal ladro, deve considerarsi nuovamente in possesso del proprietario (42).

Va ricordato, infine, che non possono qualificabili né come *res nullius* e neppure come *res derelictae* gli oggetti rinvenuti sulle salme inumate nei cimiteri ovvero durante le operazioni di bo-

(35) Cfr. PAGLIARO: *Op. ult. cit.*

(36) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 32.

(37) Così Cass. 27-12-1973, n. 9740, riportata in «*Giurisprudenza*», al n. 2.

(38) Così Cass. 16-6-1986, n. 5630.

(39) Cfr. ANTOLISEI: *Op. cit.*, pag. 277 e segg.; FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 30.

(40) Così, tra le più recenti, Cass. 22-3-1995, n. 3051 e Cass. 2-8-1993, n. 1745.

(41) Così Cass. 12-6-1986, n. 5454 e Cass. 28-6-2005, n. 24330, riportate in «*Giurisprudenza*», al n. 3.

(42) Così Cass. 13-9-1991, n. 9291, che ha precisato che il soggetto che si impossessa della cosa abbandonata da chi l'aveva precedentemente rubata risponderà di ricettazione se conosce la provenienza furtiva della cosa stessa.

nifica dei campi cimiteriali, trattandosi di oggetti da ritenere, quanto meno presuntivamente, appartenuti ai defunti o ai loro eredi (43).

### Giurisprudenza

1. Il **requisito dell'altruità** di cui all'art. 624 cod. pen. è ravvisabile ogni volta che vi sia almeno un soggetto, diverso dall'agente, il quale, al momento del fatto, sia legato alla cosa stessa da un'effettiva relazione di interesse. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso provvedimento di conferma di convalida del sequestro probatorio di un furgone consegnato a un creditore, in garanzia del pagamento di pregressi debiti e, quindi, a titolo di pegno, secondo la qualificazione giuridica data al rapporto dai giudici di merito. Il conferente ha successivamente sottratto il veicolo e, procedutosi nei suoi confronti per il reato di furto, ha sostenuto sia con la richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio sia con il ricorso per cassazione che non poteva ravvisarsi il delitto di furto perché non poteva ritenersi l'altruità della cosa di cui era rimasto proprietario) (Cass. 18-3-1995, n. 229).
2. In tema di furto, ai fini della sussistenza dell'altruità della cosa, **non occorre che sia individuata la persona offesa**, essendo sufficiente l'accertamento dell'appartenenza della cosa stessa a qualcuno diverso dall'autore della cosa furtiva, a nulla rilevando la circostanza che essa sia attualmente e materialmente incustodita (Cass. 27-12-1973, n. 9740).
3. La **cosa rubata** e poi **abbandonata dal ladro** non può essere considerata *res derelicta* la cui appropriazione sia lecita a chiunque perché non vi è abbandono senza la volontà dell'avente diritto e tale non può certamente ritenersi quella del ladro. Ne consegue che, per la mancanza della *derelictio* la cosa rubata e poi abbandonata dal ladro deve considerarsi nuovamente nel possesso dell'avente diritto; costituisce, pertanto, furto in danno del proprietario l'impossessamento di cose già rubate da altri; ed in tal caso, in relazione alla condotta del proprietario e non a quella del ladro che abbandona la cosa rubata, è configurabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (Cass. 12-6-1986, n. 5454 e Cass. 28-6-2005, n. 24330).
4. L'impossessamento di **vongole esistenti allo stato naturale, in zona di mare** sulla quale esiste un diritto esclusivo di pesca, da parte di terzi non legittimati, non integra il reato di furto perché manca l'altruità della cosa, essendo le stesse «*res nullius*» al pari di tutte le altre specie ittiche che vivono in acque libere; tale comportamento integra la contravvenzione di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma primo, lett. e) e 24, comma terzo, legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla pesca marittima, che punisce, con l'arresto o con l'ammenda, a querela della persona offesa, chiunque non osservi il divieto di sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovino in spazi acquei sottratti al libero uso e riservato agli stabilimenti di pesca (Cass. 22-3-1995, n. 3051).
5. Non sono qualificabili come *res nullius* e neppure come *res derelictae* gli oggetti rinvenuti sulle salme inumate nei cimiteri ovvero durante le operazioni di bonifica dei campi cimiteriali, trattandosi di oggetti da ritenere, quanto meno presuntivamente, appartenuti ai defunti o a coloro che hanno inteso testimoniare a questi ultimi il loro affetto ed onorarne la memoria, ed ai quali, quindi, in tal modo, è stata data da chi poteva disporre, sia «*jure successionis*», sia a titolo di mero possesso, una specifica destinazione, la quale può dirsi venuta meno solo in presenza di rinuncia, come nel caso in cui la persona legittimata, pur posta in condizioni di intervenire alle operazioni di riesumazione o informata del rinvenimento di cose che potrebbero appartenere, non si presenti ovvero ponga in essere altro comportamento manifestante inequivoco disinteresse verso gli oggetti rinvenuti o rinvenibili. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità, a titolo di appropriazione indebita aggravata, di taluni dipendenti comunali, addetti al settore cimiteriale, i quali si erano impossessati di oggetti preziosi rinvenuti su salme delle quali era stata disposta la riesumazione, ovvero nel terreno del cimitero, nel corso di operazioni di bonifica) (Cass. 26-9-1997, n. 8621).

(43) Così Cass. 26-9-1997, n. 8621, riportata in «Giurisprudenza», al n. 5.

6. Data la latitudine della nozione penale di «altruità» della cosa, colui che formalmente è il proprietario può essere perfino l'autore materiale del reato di invasione ex art. 633 cod. pen. in danno dell'attuale possessore dell'immobile (Cass. 7-2-2006, n. 4823).
7. È configurabile il delitto di furto in caso di appropriazione di **molluschi messi a dimora da un privato sul fondale di un'area lagunare, appartenente al demanio dello Stato e già oggetto di concessione d'uso per acquacoltura scaduta**, in quanto la scadenza del termine determina solo la reviviscenza dell'uso civico di pesca dei cittadini, con esclusione di qualsiasi condotta appropriativa dei beni altrui (In motivazione la Corte ha precisato che in tal caso, ad esempio, è lecito per il cittadino pescare con lenza ed amo) (Cass. 11-8-2010, n. 31660).

## 5 Il «profitto»

Secondo la dottrina tradizionale la nozione di **profitto** va intesa in senso ampio e, quindi, non soltanto come vantaggio economico, ma anche come soddisfazione o piacere che l'agente, sia disponendo della cosa, sia conservandola e sia servendosene, intende ottenere dalla propria azione criminosa: **profitto** è, dunque, *qualunque utilità, materiale o morale, che il colpevole si riprometta* di conseguire (in tal senso MANZINI) (44) ovvero *qualsivoglia godimento, anche di natura esclusivamente sentimentale*, egli ne tragga (G.D. PISAPIA) (45).

A tale concezione si oppone, però, parte della dottrina, che ritiene necessario che il profitto abbia comunque un contenuto economicamente valutabile perché possa configurarsi un reato contro il patrimonio (in tal senso LEONE (46) e PECORELLA) (47).

Altra parte della dottrina, criticando la teoria tradizionale, perché «depatrimonializza» il requisito del profitto finendo con l'abrogarlo, e la teoria economica, perché, a sua volta, finisce col creare vuoti di tutela, ritiene invece che occorre «patrimonializzare» la nozione e, quindi, definisce il profitto come «ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale: economico, affettivo, religioso, artistico, letterario, scientifico, collezionistico, solidaristico, erotico, ecc.», per cui il reato patrimoniale di profitto non sussiste se il vantaggio non è patrimoniale, avendo il reo agito per intento di vendetta, dileggio, disprezzo, ludismo etc. (così MANTOVANI (48) e la giurisprudenza più recente) (49).

Altri, infine, aderendo a quella concezione che ritiene che il problema vada risolto caso per caso, preferiscono prescindere da una definizione generale del «profitto» valido per ogni caso ed affermano che il problema interpretativo va risolto fattispecie per fattispecie, tenendo conto dei dati testuali, della struttura, delle finalità di tutela e della tradizione ermeneutica relativi a ciascuna figura di illecito (così FIANDACA e MUSCO) (50).

(44) Cfr. MANZINI: *Trattato di Diritto Penale italiano*, a cura di P. Nuvolone e G.D. Pisapia, Vol. IX, Torino 1984, pag. 203 e segg.

(45) Cfr. G.D. PISAPIA: *Reati contro il patrimonio*, Milano 1953.

(46) Cfr. LEONE: *Per una revisione del concetto di profitto nel delitto di furto*, in *Scritti giuridici in onore di V. Manzini*, Padova 1954, pag. 283 e segg.

(47) Cfr. PECORELLA: *Op. cit.*, pag. 634.

(48) Cfr. MANTOVANI: *Furto*, in *Digesto delle Discipline Penali*, Vol. V, Torino 1991, pag. 356 e segg.; in particolare: pag. 374 e segg.

(49) Così Cass. Sez. Un. 19-1-1999, n. 1, riportata in *Giurisprudenza*, al n. 7.

(50) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 37.

In ogni caso, comunque, ed anche se lo si intende in senso molto ampio, il profitto non deve mai esser confuso con il generico compiacimento che sempre accompagna la condotta criminosa, quale sgradevole considerazione del proprio agire di per se stesso contemplato.

Il profitto, nel reato di furto, come vedremo, costituisce un *quid* ben distinto dall'azione di impossessamento e ne rappresenta, piuttosto, una conseguenza.

Va, poi, ricordato, sempre con riferimento al «profitto», che in alcune fattispecie (quali, ad esempio, la rapina, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la truffa, l'appropriazione indebita) esso deve presentare il carattere dell'«ingiustizia»: il profitto **patrimoniale è ingiusto**, secondo la dottrina tradizionale (ANTOLISEI) (51), quando non riceve tutela neppure indirettamente dall'ordinamento giuridico, cioè quando il suo perseguimento prescinde da una pretesa giuridicamente riconosciuta, in forma sia diretta sia indiretta, dall'ordinamento (così anche FIANDACA e MUSCO) (52) mentre quello **non patrimoniale** è ingiusto tutte le volte in cui è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Alla luce di tali parametri, dunque, non è ingiusto il profitto patrimoniale che mira a realizzare un risultato corrispondente all'adempimento di un'obbligazione naturale, come nel caso di chi si appropria di una cosa per realizzare un suo credito di gioco (così la giurisprudenza (53) consolidata ed, in dottrina, ANTOLISEI (54), FIANDACA e MUSCO) (55) mentre è ingiusto il profitto non patrimoniale che mira a realizzare colui che si appropri di una pistola per suicidarsi, dato che il suicidio, pur non essendo punito, costituisce comunque un illecito giuridico (ANTOLISEI) (56); ugualmente è ingiusto il profitto consistente nell'utilizzo, anche soltanto temporaneo e limitato, della cosa (57).

Infine, nelle ipotesi in cui accanto al profitto «*proprio*» è previsto anche il profitto «*altrui*», il profitto deve ritenersi «*altrui*» quando è a vantaggio di un soggetto individualmente diverso dall'autore del fatto, indipendentemente dai rapporti che li lega.

### Giurisprudenza

1. Al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il **profitto ingiusto** (e il correlativo danno) con cui il delitto di truffa diviene perfetto, non basta accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni valori, ma occorre stabilire se vi sia stata altresì circolazione economica degli stessi. Invero il patrimonio è un complesso di rapporti che hanno per oggetto beni o valori che gravitano attorno a valori economici. Di conseguenza i concetti di danno e di profitto — in tema di reati contro il patrimonio — non possono essere oggetto di una considerazione puramente formale e, quindi, ritenersi già realizzati nel momento della costituzione del rapporto obbligatorio, ma, più realisticamente, essi vanno colti nel momento in cui tale rapporto produce i suoi effetti concreti, risolvendosi nell'effettività la mera possibilità di profitto e di danno patrimoniale. Deve pertanto ritenersi momento consumativo di una truffa, che ha condotto al rilascio di un effetto cambiario, quello del pagamento dell'effetto stesso e non quello del semplice conseguimento di esso (Cass. 8-7-1966, n. 556).

(51) Cfr. ANTOLISEI: *Op. cit.*, pag. 284.

(52) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op. cit.*, pag. 38.

(53) Così Cass. 11-2-1988, n. 1733, riportata in *Giurisprudenza*, al n. 6.

(54) Cfr. ANTOLISEI: *Op.* e loc. ult. cit.

(55) Cfr. FIANDACA-MUSCO: *Op.* e loc. ult. cit.

(56) Cfr. ANTOLISEI: *Op.* e loc. ult. cit.

(57) Così Cass. 12-1-2004, n. 788, riportata in *Giurisprudenza*, al n. 8.

2. Nel reato di furto il **profitto** può consistere in una qualsiasi utilità e vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico, e quindi anche per ragioni di interesse di studio (Cass. 9-5-1985, n. 4471).
3. La sottrazione di un oggetto fatta con l'**intento** puramente **scherzoso** non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento «*ioci causa*», essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato (Cass. 4-11-1991, n. 11027).
4. Il **concetto di profitto**, in tema di furto, **va inteso in senso ampio**, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa. Risponde pertanto di furto l'agente che sottragga una cosa mobile altrui al solo fine di far dispetto al suo detentore (Cass. 13-7-1978, n. 9411).
5. In tema di furto, rientra nell'**ampio concetto** (del dolo specifico) di trarre **profitto** anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona (Cass. 9-5-1989, n. 9411).
6. Per la sussistenza del delitto di estorsione, il **profitto** deve considerarsi **ingiusto quando la pretesa perseguita non sia tutelata neppure in modo indiretto dall'ordinamento**, concentrandosi in un vantaggio che non possa ritenersi giuridicamente dovuto all'agente; mentre il danno deve consistere in una diminuzione patrimoniale subita dall'offeso. (Nella specie si è ritenuto che per tale motivo correttamente fosse stato chiamato a rispondere di estorsione e non di violenza privata il giocatore di carte vittorioso che aveva realizzato con violenza la pretesa — non tutelata dall'ordinamento neanche con l'eccezione della *soluti retentio* in caso di adempimento coatto — di ottenere dai giocatori perdenti il pagamento del debito di gioco) (Cass. 11-2-1988, n. 1733).
7. Nel delitto di truffa, mentre il requisito del **profitto ingiusto** può comprendere in sé **qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico**, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre — mediante la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione — la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata (Cass. Sez. Un. 19-1-1999, n. 1; massima rv. 212080).
8. In tema di rapina, il **profitto** ingiusto può consistere anche nella **temporanea utilizzazione della cosa**, oltre che nell'impossessamento definitivo di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di rapina nel caso di sottrazione di un ciclomotore avvenuta per compiere un breve tratto di strada, e per un arco di tempo molto limitato, solo dieci minuti, seguita dalla restituzione dello stesso alla parte lesa) (Cass. 12-1-2004, n. 788).

## 6 Il «possesso» nel diritto penale

### A) Generalità

Il **possesso**, anche se più volte richiamato da altri articoli contenuti in titoli diversi del codice (si vedano, ad esempio, gli artt. 260, 314, 707, 708), costituisce l'elemento strutturale più importante dei reati contro il patrimonio, in quanto rileva non solo per la distinzione tra alcuni reati (esempio: furto e appropriazione indebita), ma, soprattutto, per la determinazione del momento di consumazione dei reati stessi.

Proprio con riferimento al fenomeno del possesso, si manifesta in maggior misura la divergenza tra corrente privatistica e corrente autonomistica.